



COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

Seduta n. 1

Deliberazione n. 6 del 16/02/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023. CONFERMA ALIQUOTE.

L'anno **2023**, addì **sedici**, del mese di **Febbraio** alle ore **21:00**, presso la **Sala Consiliare**, in Via per Modena, 7, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, è convocato il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
MESCHIARI TANIA	Sindaca	X	
BORGHI ALBERTO	Consigliere	X	
MALAVASI ILARIA	Vice Sindaca	X	
REGGIANI ALDA	Consigliere	X	
BERSELLI ANDREA	Consigliere	X	
LISIO COSTANZA	Consigliere	X	
LEO VITTORIO	Consigliere	X	
SALVIOLI CORRADO	Consigliere		X
TOMASINI MADDALENA	Consigliere	X	
GELATTI LAURA	Consigliere		X
BEVINI ROBERTO	Consigliere		X
GARUTI ROBERTO	Consigliere		X
MILONE SALVATORE	Consigliere	X	

Totale Presenti: 9 Assenti: 4

Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri Salvioli Corrado e Bevini Roberto.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Esther Melania Carletta, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Tania Meschiari nella sua qualità di Sindaca assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori: Borghi Alberto, Lisio Costanza, Milone Salvatore

Sono presenti l'Assessore esterno, Sacchetti Enzo, e il Responsabile del Servizio Finanziario, dottor Carlo Bellini.

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023. CONFERMA ALIQUOTE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 738, ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale IUC (composta da IMU, TASI e TARI) di cui all'art. 1, comma 639, L. 27/12/2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), che restano in vigore ed ha previsto l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), disciplinandone il relativo regime impositivo;

Considerato che la “nuova” imposta municipale propria (IMU) è disciplinata nei commi da 739 a 783, art. 1, della legge n. 160/2019;

Visti:

- l'articolo 1, comma 748, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- l'articolo 1, comma 749, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Considerato che la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Visti:

- l'articolo 1, comma 750, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- l'articolo 1, comma 751, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che fino all'anno 2022, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento, e i comuni possono aumentare la suddetta aliquota fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Visto l'articolo 1, comma 752, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Considerato:

- che l'articolo 1, comma 758, lett. d) della legge n. 160 del 2019, dispone che sono esenti i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta

Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

- che il comune di Bomporto non ricade nelle aree di cui sopra, pertanto, i terreni agricoli sono soggetti all'applicazione dell'IMU.

Visti:

- l'articolo 1, comma 753, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- l'articolo 1, comma 754, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- l'articolo 1, comma 755, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto l'articolo 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2021 il Comune ha la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020.

Considerato inoltre che:

- il suddetto decreto attuativo che doveva essere emanato entro il 30/06/2020, non è ancora stato pubblicato;
- il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;
- ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;
- pertanto, l'articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019, in base al quale la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, pena inefficacia della stessa, opererà solo a decorrere dall'anno di imposta 2022.

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio

Comunale n. 11 del 12.04.2022, esecutiva, con cui sono state determinate per l'anno 2022 le aliquote e le detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:

1. Abitazioni principali appartenenti alla categoria catastale A1, A8 e A9 e relativa pertinenza, intendendo esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo – **Aliquota 0,50 per cento**. Detrazione per Abitazione Principale € 200,00.
2. Edifici appartenenti alla categoria catastale “B” espressamente adibiti a scuole per l'infanzia. – **Aliquota 0,46 per cento**.
3. Immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di 1° grado (genitori -> figli / figli -> genitori) - **Aliquota 0,50 per cento** (limitata agli immobili di cat. Catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 con relativa pertinenza, intendendo esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, concessi in comodato d'uso gratuito a genitori e/o figli che siano residenti negli immobili - il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio).
4. Abitazioni e relative pertinenze, intendendo esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo concesse in locazione, a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui al comma 3 dell'art. 2 alla legge 431/1998. - **Aliquota 0,76 per cento**. (Il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio).
5. Abitazioni e relative pertinenze, locate con contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale - **Aliquota 0,76 per cento**. (Il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio).
6. Laboratori (categoria catastale C3) - **Aliquota 0,95 per cento**.
7. Negozi (categoria catastale C1) - **Aliquota 0,95 per cento**.
8. Capannoni industriali (categoria catastale D escluso D5 e D10) - **Aliquota 0,91 per cento**.
9. Aree Fabbricabili - **Aliquota 1,06 per cento**.
10. Terreni Agricoli - **Aliquota 1,06 per cento**
11. Aliquota ordinaria **1,06 per cento**.

Considerato:

- che la legge 160/2019 ha abrogato la disciplina della IUC e della TASI di cui alla L. 147/2013 e la disciplina dell'IMU di cui al D.L. 201/2011;
- che per garantire gli equilibri di bilancio il comune deve approvare le aliquote IMU per l'anno di imposta 2023.

Ritenuto per i motivi sopra espressi di dover approvare per l'anno 2023 le aliquote IMU nella seguente misura:

1. Abitazioni principali appartenenti alla categoria catastale A1, A8 e A9 e relativa pertinenza, intendendo esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo – **Aliquota 0,50 per cento**. Detrazione per Abitazione Principale € 200,00.
2. Edifici appartenenti alla categoria catastale “B” espressamente adibiti a scuole per l'infanzia. – **Aliquota 0,46 per cento**.
3. Immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di 1° grado (genitori

- > figli / figli -> genitori) - **Aliquota 0,50 per cento** (limitata agli immobili di cat. Catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 con relativa pertinenza, intendendo esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, concessi in comodato d'uso gratuito a genitori e/o figli che siano residenti negli immobili - il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio).
4. Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione, a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui al comma 3 dell'art. 2 alla legge 431/1998. - **Aliquota 0,76 per cento**. (Il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio).
 5. Abitazioni e relative pertinenze, locate con contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale - **Aliquota 0,76 per cento**. (Il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio).
 6. Laboratori (categoria catastale C3) - **Aliquota 0,95 per cento**.
 7. Negozi (categoria catastale C1) - **Aliquota 0,95 per cento**.
 8. Capannoni industriali (categoria catastale D escluso D5 e D10) - **Aliquota 0,91 per cento**.
 9. Aree Fabbricabili - **Aliquota 1,06 per cento**.
 10. Terreni Agricoli - **Aliquota 1,06 per cento**
 11. Aliquota ordinaria **1,06 per cento**.
 12. Fabbricati rurali ad uso strumentale - **Aliquota 0,00 per cento**.
 13. Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati - **Aliquota 0,00 per cento**.

Si segnala, inoltre, che gli immobili ancora inagibili per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, a seguito dell'ordinanza della Regione Emilia-Romagna n.8 del 17/03/2021, che ha ristretto il perimetro dei Comuni soggetti alle misure emergenziali post sisma, escludendo il comune di Bomporto, sono soggetti, già a partire dall'anno 2022, al pagamento dell'imposta ridotta del 50%, avendo perso il diritto all'esenzione.

Visti:

- l'articolo 1, comma 779, della L. 160/2019 secondo il quale le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- l'articolo 138 del DL 34/2020 per effetto del quale sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Richiamati:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 (GU serie generale n. 295 del 19.12.2022), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;
- la circolare n. 128 del Ministero dell'Interno del 30 dicembre 2022, la quale ha comunicato

che la legge 29 dicembre 2022, 197, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025*”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale - serie generale n. 303 - supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'articolo 1, comma 775, prevede che “*In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.*”;

Dato atto che la Sindaca cede la parola all'Assessore al bilancio, Enzo Sacchetti, per l'illustrazione della proposta di delibera in oggetto, al termine della quale apre il dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Sindaca procede con la votazione dell'oggetto.

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Contabile Finanziaria e Tributi, Dott. Carlo Bellini, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000.

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato

- di confermare per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2023, le seguenti aliquote dell'IMU e detrazioni per l'abitazione principale:
 1. Abitazioni principali appartenenti alla categoria catastale A1, A8 e A9 e relativa pertinenza, intendendo esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo – **Aliquota 0,50 per cento**. Detrazione per Abitazione Principale € 200,00.
 2. Edifici appartenenti alla categoria catastale “B” espressamente adibiti a scuole per l'infanzia. – **Aliquota 0,46 per cento**.
 3. Immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di 1° grado (genitori -> figli / figli -> genitori) - **Aliquota 0,50 per cento** (Limitata agli immobili di cat. Catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 con relative pertinenze di cat. Catastale C2, C6 e C7 concessi in comodato d'uso gratuito a genitori e/o figli che siano residenti negli immobili - il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio).
 4. Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione, a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui al comma 3 dell'art. 2 alla legge 431/1998. - **Aliquota 0,76 per cento**. (Il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio).
 5. Abitazioni e relative pertinenze, locate con contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale - **Aliquota 0,76 per cento**. (Il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio).
 6. Laboratori (categoria catastale C3) - **Aliquota 0,95 per cento**.
 7. Negozi (categoria catastale C1) - **Aliquota 0,95 per cento**.
 8. Capannoni industriali (categoria catastale D escluso D5 e D10) - **Aliquota 0,91 per cento**.

9. Aree Fabbricabili - **Aliquota 1,06 per cento.**
 10. Terreni Agricoli - **Aliquota 1,06 per cento.**
 11. Aliquota ordinaria **1,06 per cento.**
 12. Fabbricati rurali ad uso strumentale - **Aliquota 0,00 per cento.**
 13. Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati - **Aliquota 0,00 per cento.**
- di procedere all'inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

A seguito di separata votazione, espressa in forma palese, che ha dato quale esito finale l'unanimità dei consensi favorevoli, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito, per l'imminente scadenza dei termini di pagamento dell'imposta IMU.

Letto, approvato e sottoscritto:

LA SINDACA
Sig.ra Tania Meschiari
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Esther Melania Carletta
sottoscritto digitalmente
